
Conclusioni

Come in molti Paesi del mondo, il fenomeno della violenza domestica anche in Cina è strettamente legato ai valori patriarcali e in particolare al cosiddetto 'socialismo patriarcale'.¹ A livello internazionale negli ultimi anni vi è stata una maggiore attenzione del legislatore che, grazie anche all'intervento della società civile, ha compreso l'importanza di portare il discorso sulla violenza fuori dalle mura domestiche attuando politiche e normative che fossero in grado di contrastare il crescente numero di abusi. In particolare, dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne del 2011 fino ad ora, nuove definizioni giuridiche e strumenti legali sono stati varati dai diversi ordinamenti giuridici affinché le vittime possano trovare ristoro. Tuttavia, spesso la realtà continua a dimostrare quanto il percorso sia ancora lungo, ne sono la riprova le difficoltà che le autorità hanno riscontrato durante la fase di emergenza pandemica nella primavera del 2020 in cui si è registrato un aumento dei casi di vio-

1 Secondo Palmer 2017, 287: «patriarchal socialism was created in large part by the Chinese Communist Party's willingness to sacrifice socialist goals of gender equality and women's release from family patriarchal authority structures in exchange for the political support that would be generated by tolerating rather than attacking traditional family values, with their presumptions that partner violence in the home was a natural and private matter, and that women are inferior beings».

hanno riportato i dati non proprio incoraggianti sul fenomeno (casi, ordini di protezione, avvertimenti scritti), in questa fase sarebbe fondamentale «to carry out law enforcement investigations, inspections, and issue national level implementation guidelines for the DV law» così come ampliare la definizione giuridica di violenza domestica.

All'istituto del divorzio si è affiancato inoltre quello degli ordini di protezione contro gli abusi famigliari che, diventato autonomo in seguito alla promulgazione della legge nel 2016, si presenta come uno strumento per tutelare l'integrità fisica e psicologica della vittima, sebbene non sempre risolutivo. Il modello dei provvedimenti restrittivi, dapprima introdotto negli Stati Uniti e Inghilterra, potrebbe ben inserirsi nel contesto cinese in cui la salvaguardia dell'unità famigliare continua ad avere una certa rilevanza, ma nella pratica il suo utilizzo e la sua applicazione andrebbero ancora perfezionati.

Le considerazioni che si possono desumere dall'analisi fin qui condotta si sdoppiano in un duplice ordine di riflessioni: giuridiche e socio-culturali. Per quanto concerne le prime, i progressi e le recentissime iniziative con riguardo al fenomeno, soprattutto in ambito giuridico in Cina sembrano dimostrare che la lotta condotta da molte organizzazioni della società civile, le pressioni internazionali, l'attenzione dei media e, non da ultimo, le già esistenti normative locali abbiano avuto l'esito sperato, e cioè sollecitare l'operato del legislatore, concretizzatosi nella pubblicazione della legge contro la violenza domestica che, entrata in vigore nel 2016, è diventata la prima legge nazionale cinese in materia.

La tensione tra società e diritto alla quale si fa riferimento nell'introduzione di questo lavoro è tale da aver condotto il legislatore alla presa di coscienza di una situazione già ramificata nella società che necessita dunque di un sistema di norme di produzione politica. Lo Stato si insinua nella sfera privata della famiglia poiché la violenza domestica, causa della crisi famigliare, si riflette nella sfera pubblica generando fenomeni di instabilità sociale.

Sebbene con riferimento all'istituto divorzile non vi siano norme particolarmente dettagliate nella legge, traspare comunque l'intento di rivolgere gran parte dell'attenzione alla sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti al fine di rafforzare l'azione di prevenzione, investire quindi nell'educazione e nella formazione professionale. qualora il governo riuscisse effettivamente a raggiungere tale obiettivo, di riflesso il ricorso al divorzio quale rimedio alla violenza intrafamigliare potrebbe presumibilmente ridursi o comunque assumere nuove caratteristiche. Negli ultimi anni, tuttavia, e in particolare in seguito alla chiusura dovuta alla pandemia nel 2020, lo strumento legale come rimedio alla violenza è apparso ancora non rispondere pienamente alle richieste di aiuto delle vittime che si sono ritrovate in una sorta di vuoto, non tanto normativo, ma di intervento e risposta alle numerose denunce.

lenza familiare dovute al lockdown che i governi non sono stati in grado di fronteggiare efficacemente. Se da una parte servono strumenti legali, e in alcuni Paesi questi sono ben sviluppati, dall'altra un cambiamento socio-culturale di prospettiva sul fenomeno è altrettanto necessario e auspicabile. Per molto tempo il divorzio ha rappresentato l'unico strumento per sfuggire agli abusi, ora fortunatamente a questo se ne sono affiancati altri.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e giudiziali, dedurre di aver subito violenza, dimostrandolo, influisce sulla procedura divorzile, consentendo alla vittima: 1. di ottenere uno specifico ristoro economico che le sarebbe altrimenti precluso (il risarcimento, ex art. 1091 del codice civile); 2. di accedere all'istituto degli ordini di protezione per maggiore tutela della propria incolumità anche prima del processo: la possibilità di ricorrervi aumenta la percezione di sicurezza della vittima che avrà meno timore di eventuali ripercussioni a seguito della presentazione dell'istanza di divorzio; 3. di veder tutelati i propri interessi anche in materia di divisione di beni all'indomani dello scioglimento della comunione e di affidamento dei figli (secondo la *Guida* del 2008).

Nei procedimenti divorzili e talvolta nelle richieste di ordini di protezione della criticità maggiore si è riscontrata nell'ostacolo dell'onere della prova: le vittime portano sulle loro spalle l'intero *onus probandi*, il che rende particolarmente complicato il riconoscimento della sussistenza della violenza, soprattutto quella meno evidente, e la conseguente pronuncia di divorzio con il risarcimento dei danni o l'emissione del decreto. Seppure non si raggiungesse la piena prova della violenza, il Tribunale potrebbe in ogni caso disporre lo scioglimento del vincolo quale rimedio all'intollerabilità della convivenza, col risultato, per la vittima, di aver ottenuto, di riflesso, la legittimazione ad allontanarsi dall'abusante.

Vi è di converso da considerare che il riconoscimento della fattispecie della violenza domestica, specialmente nelle circostanze in cui essa non si manifesta nella forma di abuso fisico, presenta ancora molte difficoltà in fase processuale, conducendo in molti casi il giudice a emettere una sentenza di divorzio 'ordinario', precludendo alla vittima la possibilità di ottenere ristoro attraverso il sistema del risarcimento. Tale difficoltà, come si è visto, dipende da diversi fattori: tra questi il problema delle prove, una certa resistenza delle autorità - di polizia e giudiziarie - le lacune normative ecc. Ci si è già profusi sulle possibili soluzioni espresse dagli esperti e dalle recenti proposte del legislatore.

La legge contro la violenza domestica, infatti, si è concentrata sulla creazione della rete di prevenzione piuttosto che fornire maggiori dettagli relativi alla fase del divorzio per la quale i giudici possono, ma non sono obbligati, fare riferimento alle norme contenute nella *Guida* del 2008. Come suggerito da Hao e Feng (2020, 4) che in un loro studio

Il ricorso al divorzio come unico rimedio per mettere fine alla condotta violenta rappresenta la stortura di un sistema che, come in molti Paesi, ancora non si distacca da alcune dinamiche sociali tradizionali e legate a un sistema di valori patriarcali. Nonostante una legge *ad hoc* possa essere considerata come un passaggio epocale, tuttavia essa non è ancora stata in grado di agire efficacemente in un contesto nel quale il tessuto sociale e soprattutto le autorità ancora non riconoscono il fenomeno nella sua complessità e gravità. I recenti casi di violenza domestica che sono saliti alla ribalta delle cronache non solo a livello nazionale, ma al di fuori di confini cinesi, non sono che un'ulteriore riprova della situazione critica in cui versano le vittime di abusi. Ne sono un esempio le denunce di Lamu alle autorità, rimaste inascoltate in un ufficio della Pubblica Sicurezza locale, fino alla sua morte avvenuta in *streaming* per mano dell'ex marito davanti ai *followers* sbigottiti. Come sottolineato da alcuni esperti, in particolare l'avvocato Lü Xiaquan (Huang 2020), la mancanza di un comportamento di tolleranza zero nei confronti di questa tipologia di abusi lascia ancora agli aggressori la possibilità di poter agire indisturbati e impuniti. Questo elemento rappresenta un importante tallone di Achille della legge, nello specifico per la sua applicazione e a livello sociale. Sarebbe auspicabile che la CSP si pronunciasse attraverso una interpretazione del testo normativo e una maggiore attenzione rivolta alla formazione della Pubblica Sicurezza e dei giudici. Nei casi di divorzio, e non solo, è ancora largamente utilizzata la mediazione che, tuttavia, non si adatta ai casi di abusi famigliari se non in alcune circostanze minori; eppure, la stessa legge contro la violenza domestica all'art. 10 ne ribadisce il ruolo chiave. Gli abusi vengono dunque non di rado classificati come appartenenti alla categoria di 'dispute famigliari', mentre in molti casi si tratta di veri e propri illeciti sussumibili nella fattispecie penale, se non nella violazione dei diritti umani delle vittime.

In questo scenario, una delle domande da porsi è se il bene della famiglia sia ancora lo scopo della felicità individuale, come suggerito da un noto dramma televisivo in Cina negli anni 2000, in cui la moglie maltrattata non solo cercava di 'tenere insieme la famiglia, ma anche di riconquistare la sua dignità personale e la sua felicità' (Palmer 2017, 288) oppure questa percezione stia cambiando lentamente negli ultimi due decenni. L'art. 1 della legge contro la violenza domestica suggerisce che uno degli obiettivi della stessa è quello di promuovere l'armonia famigliare e la stabilità sociale costruendo una rete di prevenzione, fermando la violenza domestica, proteggendo gli interessi dei componenti della famiglia. Sicuramente il divorzio non è considerato come un elemento in grado di preservare l'armonia famigliare, ma nella pratica rimane ancora un metodo per le vittime per contrastare la violenza, dal momento che la rete di prevenzione e gli ordini di protezione presentano ancora dei limiti. Inoltre come si

evincesse dalla disanima dei casi di scioglimento del vincolo, quelli che includono episodi di abusi familiari richiedono un'attenzione particolare in diversi ambiti e sulla loro gestione il sistema giudiziario incontra ancora delle difficoltà che solo una profonda consapevolezza su questo tema, delle regole più specifiche e un'attenzione maggiormente mirata alla tutela degli interessi delle vittime potrebbero effettivamente condurre verso un cambiamento radicale in cui poter costruire una società armoniosa composta da 'individui felici', laddove non sia più possibile mantenere una famiglia unita.

